



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO

EDIZIONE 2024

Un opuscolo per i disoccupati

Disoccupazione

INFO-SERVICE
Assicurazione contro la
disoccupazione (AD)

OSSERVAZIONI

Il presente Info-Service offre una panoramica dei diritti e dei doveri degli assicurati, indica le procedure da seguire in caso di disoccupazione o di disoccupazione imminente e fornisce varie fonti di informazione.

Tale opuscolo si basa sulle disposizioni della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) e della sua ordinanza d'applicazione (OADI; RS 837.02). Le informazioni fornite sono di carattere generale; per la valutazione di singoli casi fa fede il testo di legge.

Maggiori informazioni e tutte le pubblicazioni sull'assicurazione contro la disoccupazione si trovano sul portale www.lavoro.swiss, dove sono pure disponibili tutti gli indirizzi degli organi d'esecuzione, gli eServices e i formulari disponibili. Inoltre il portale offre l'accesso agli eServices, una banca dati dei posti vacanti nonché una borsa dei posti di tirocinio e delle offerte di perfezionamento.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi agli organi d'esecuzione competenti:

- ufficio regionale di collocamento (URC);
- servizio cantonale;
- cassa di disoccupazione.

Le cifre indicate (ad es. gli importi in franchi) possono subire modifiche.

ABBREVIAZIONI

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AELS	Associazione europea di libero scambio
AI	Assicurazione per l'invalidità
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LADI	Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione
LAMal	Legge sull'assicurazione malattie
LCA	Legge sul contratto d'assicurazione
OADI	Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione
OAINF	Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
PD	Portable Document (documento cartaceo per assicurati)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SA	Società per azione
Sagl	Società a garanzia limitata
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
UE	Unione europea
URC	Ufficio regionale di collocamento

INDICE

L'ESSENZIALE IN BREVE

Prima dell'inizio della disoccupazione	6
Il primo giorno di disoccupazione	7
Primo colloquio di consulenza e di controllo presso l'URC	7

GLI ORGANI D'ESECUZIONE

L'ufficio regionale di collocamento (URC)	8
La cassa di disoccupazione	8
Il servizio cantonale	8

17 DOMANDE SULL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

1 Chi è assicurato contro la disoccupazione?	9
2 Quando si ha diritto all'indennità di disoccupazione?	9-11
3 Come si deve far valere il diritto all'indennità?	12
4 Quali sono gli obblighi da rispettare?	12-13
5 Quando un'occupazione è considerata adeguata?	13
6 A quanto ammonta l'indennità giornaliera?	13-14
7 Quante indennità giornaliere si possono percepire?	14-15
8 Quando viene versata l'indennità di disoccupazione?	15
9 Cos'è il guadagno intermedio e come viene calcolata l'indennità di una persona che percepisce un guadagno intermedio?	15-16
10 Cosa sono i giorni di sospensione?	16
11 Cosa sono i giorni di attesa?	17
12 Cosa sono i giorni senza obbligo controllo?	18
13 A quali prestazioni si ha diritto se non si possono soddisfare le prescrizioni di controllo in seguito a malattia, infortunio o gravidanza?	18
14 A quali prestazioni si ha diritto durante un congedo di maternità, dell'altro genitore (congedo di paternità) o di assistenza?	19
15 A quali prestazioni si ha diritto se si deve prestare servizio militare, servizio civile o di protezione civile?	19
16 Si può andare a cercare lavoro all'estero?	19
17 Come si possono contestare le istruzioni o le decisioni degli organi d'esecuzione?	19

ALLEGATI

A Assicurazione contro la disoccupazione e assicurazione malattie	20-21
B Assicurazione contro la disoccupazione e assicurazione contro gli infortuni	22-23
Info-Service, opuscoli e siti Internet	24

L'ESSENZIALE IN BREVE

Prima dell'inizio della disoccupazione

In caso di licenziamento, occorre dapprima esaminare se il termine di disdetta è stato rispettato. Se non è stato convenuto nient'altro e se non è applicabile nessun contratto collettivo di lavoro, il termine legale di disdetta è regolamentato dal Codice delle obbligazioni (CO) e corrisponde a:

- durante il periodo di prova: 7 giorni per un giorno qualsiasi;
- durante il primo anno di servizio: 1 mese per la fine di un mese;
- fra il secondo e il nono anno di servizio: 2 mesi per la fine di un mese;
- a partire dal decimo anno di servizio: 3 mesi per la fine di un mese.

Esiste una protezione speciale contro il licenziamento oppure la possibilità di prolungare il termine di disdetta durante il servizio militare, il servizio civile o di protezione civile, nonché in caso di malattia, infortunio, gravidanza, congedo di maternità, dell'altro genitore (congedo di paternità) o di assistenza ecc.

In caso di dubbio la persona assicurata deve avvisare immediatamente il datore di lavoro, per lettera raccomandata, che intende continuare a lavorare.

L'obbligo di cercare un'occupazione esiste già durante il termine di disdetta. Le ricerche di lavoro devono essere comprovate (cfr. domanda 4). L'annuncio all'URC può essere effettuato sin dal momento in cui si ha conoscenza della disdetta.

Se la persona assicurata ha dato la disdetta di propria iniziativa senza avere un nuovo posto di lavoro o ha fornito al datore di lavoro un motivo per licenziarla si può essere in presenza di una disoccupazione imputabile al disoccupato e, in tale caso, l'assicurato è passibile di una sospensione del diritto all'indennità (cfr. domanda 10).

Per ulteriori chiarimenti consultare il portale www.lavoro.swiss o rivolgersi all'URC competente, a una cassa di disoccupazione oppure un ufficio di consulenza giuridica.

Il primo giorno di disoccupazione

La persona assicurata deve annunciarsi personalmente e quanto prima all'URC competente, ma al più tardi il primo giorno in cui chiede le prestazioni dell'AD. Tale annuncio può essere fatto online sul sito www.lavoro.swiss sotto Iscrizione e registrazione oppure presentandosi di persona presso l'URC competente.

Primo colloquio di consulenza e di controllo presso l'URC

Presso l'URC, il primo colloquio di consulenza avviene entro 15 giorni dall'annuncio. In occasione di tale colloquio dovranno essere presentati i seguenti documenti:

- il certificato di assicurazione AVS oppure la tessera di assicurazione malattia;
- un documento personale ufficiale;
- la prova degli sforzi intrapresi nella ricerca di un lavoro;
- tutte le altre informazioni richieste dall'URC;
- il modulo «PD U2» se la persona assicurata, quale cittadino dell'UE o dell'AELS, percepisce già prestazioni dell'AD da parte di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e cerca lavoro in Svizzera (esportazione delle prestazioni).

Ulteriori colloqui di consulenza e di controllo vengono convenuti con il consulente personale.

GLI ORGANI D'ESECUZIONE

L'Ufficio regionale di collocamento (URC)

L'URC è il primo punto di contatto per le persone disoccupate. Il compito principale degli uffici regionali di collocamento consiste nell'offrire consulenza e nel trovare un collocamento adeguato alla persona assicurata il più rapidamente possibile. Gli URC, più di un centinaio, dispongono di una banca dati dei posti vacanti in tutta la Svizzera e collaborano strettamente con le agenzie di collocamento private. Inoltre, presso ogni URC si trova un terminale SSI (Self Service Information), grazie al quale la persona assicurata può consultare i posti offerti in tutta la Svizzera. L'URC offre consulenza anche in merito ai provvedimenti in materia di formazione e di occupazione esistenti (si veda Info-Service «Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – Un primo passo verso il reinserimento», n. 716.800).

Sul sito www.lavoro.swiss, sotto [Indirizzi / contatti](#), si può trovare l'indirizzo dell'URC competente per il vostro Comune di domicilio.

La cassa di disoccupazione

La cassa di disoccupazione scelta appura, a seguito dell'annuncio presso l'URC, il diritto alle prestazioni e versa mensilmente le dovute prestazioni.

Sul sito www.lavoro.swiss (sotto [Iscrizione e registrazione](#) o [Indirizzi / contatti](#)) o presso l'URC competente è disponibile una lista delle casse di disoccupazione (pubbliche e private), fra le quali scegliere liberamente.

Il servizio cantonale

Il servizio cantonale provvede a un'esecuzione uniforme a livello cantonale della LADI. In particolare decide in merito al diritto all'indennità nei casi dubbi che gli sono stati sottoposti dall'URC o dalla cassa di disoccupazione.

Sul sito www.lavoro.swiss, sotto [Indirizzi / contatti](#), si può trovare l'indirizzo del servizio cantonale competente.

L'URC, il servizio cantonale e la cassa di disoccupazione collaborano strettamente con i servizi di orientamento professionale, i servizi sociali, gli organi esecutivi dell'assicurazione per l'invalidità e dell'assicurazione malattie, la Suva e altre istituzioni.

17 DOMANDE SULL'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

Chi è assicurato contro la disoccupazione?

1

- Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa dipendente in Svizzera sono assicurate obbligatoriamente contro la disoccupazione. L'obbligo di pagare i contributi è regolamentato dalla legge sull'AVS. Il salario è assicurato presso l'AD a partire da un reddito mensile medio di 500 franchi.
- Le persone che svolgono un'attività indipendente non sono assicurate.
- Non hanno diritto all'indennità i lavoratori dipendenti che, in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una SA, socio di una Sagl, partecipante finanziario o membro di un organo dirigente dell'azienda, prendono parte alle decisioni aziendali o possono esercitarvi un'influsso considerevole, come anche i loro coniugi o partner registrati occupati nell'azienda. L'organo d'esecuzione fornirà le informazioni necessarie.
- Le persone con cittadinanza svizzera o i cittadini stranieri titolari di un permesso di domicilio in Svizzera che hanno lavorato all'estero o seguito una formazione oppure sono stati impossibilitati a svolgere un'attività lavorativa per un'altra ragione sono pregati di leggere la domanda 2.
- Il diritto all'indennità di disoccupazione inizia con l'obbligo scolastico e termina quando viene raggiunta l'età ordinaria della rendita AVS (età di riferimento).

Quando si ha diritto all'indennità di disoccupazione?

2

Il diritto all'indennità di disoccupazione dipende dalle condizioni di seguito elencate.

■ Disoccupazione

La persona assicurata deve essere totalmente o parzialmente disoccupata; è altresì assicurata se esercita un'attività a tempo parziale e cerca un'occupazione a tempo pieno oppure un'altra occupazione a tempo parziale. Nota bene: una persona viene considerata disoccupata soltanto dopo essersi annunciata presso il servizio competente. L'annuncio può avvenire sul sito www.lavoro.swiss, sotto [Iscrizione e registrazione](#), o comparando di persona presso l'URC competente.

■ Perdita di lavoro / Perdita di salario

La persona assicurata deve presentare la prova di almeno una perdita di lavoro di 2 giorni e di una conseguente perdita di salario.

■ **Residenza in Svizzera**

La persona assicurata deve risiedere in Svizzera. Come cittadini stranieri devono disporre di un permesso di domicilio o di soggiorno. Le persone residenti all'estero che hanno lavorato in Svizzera (frontalieri) percepiscono di norma le indennità di disoccupazione nello Stato di residenza secondo le disposizioni in vigore per tale Stato.

■ **Età lavorativa**

La persona assicurata deve avere terminato la scuola dell'obbligo ma non avere raggiunto l'età pensionabile AVS, ora «età di riferimento».

■ **Periodo di contribuzione**

La persona assicurata deve aver pagato i contributi per almeno 12 mesi nei 2 anni antecedenti l'iscrizione (termine quadro per il periodo di contribuzione).

In determinate condizioni, il termine quadro per il periodo di contribuzione viene prolungato. Questo nel caso dell'esercizio di una professione indipendente o di un periodo in cui ci si è dedicati all'educazione di figli con meno di 10 anni.

Valgono come periodo di contribuzione:

- lo svolgimento di un'attività dipendente in Svizzera soggetta a contribuzione;
- i periodi di contribuzione maturati in uno Stato membro dell'UE da cittadini dell'UE o in uno Stato membro dell'AELS da cittadini dell'AELS, se come ultima occupazione hanno svolto un'attività soggetta a contribuzione in Svizzera. Per i frontalieri residenti in Svizzera il computo avviene anche nel caso in cui non abbiano svolto come ultima occupazione un'attività soggetta a contribuzione in Svizzera;
- lo svolgimento di un'attività dipendente soggetta a contribuzione per un'azienda svizzera all'estero (lavoro distaccato);
- i periodi di servizio militare, servizio civile e servizio di protezione civile svizzeri.

Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione

La persona è assicurata anche senza aver versato i contributi AD, ossia è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione, se, per un periodo complessivo di oltre 12 mesi, non ha potuto essere vincolata da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi:

- formazione, a condizione che per almeno 10 anni sia stata domiciliata in Svizzera;
- malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo sia stata domiciliata in Svizzera;
- soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

La persona è parimenti esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione, se

- ha soggiornato in uno Stato non UE / AELS per più di un anno per lavorarci,
- è di nazionalità svizzera o cittadina UE o AELS stabilita in Svizzera, e
- presenta un periodo contributivo di 6 mesi in Svizzera nei 2 anni precedenti l'annuncio all'AD.

Per le persone domiciliate in Svizzera provenienti da uno Stato non UE / AELS, i soggiorni superiori ad un anno al di fuori della Svizzera, vengono presi in considerazione.

La persona assicurata è parimenti esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione se è costretta ad assumere o a estendere un'attività dipendente per uno degli eventi menzionati qui di seguito, a condizione che tale evento non risalga a più di un anno e che, al momento dell'insorgere dell'evento, essa fosse domiciliata in Svizzera:

- divorzio o scioglimento di un'unione domestica registrata;
- separazione tra coniugi o partner;
- decesso del coniuge o del partner registrato;
- soppressione o riduzione di una rendita d'invalidità.

Idoneità al collocamento

La persona assicurata deve essere idonea al collocamento, vale a dire essere disposta, capace e autorizzata ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a un provvedimento di reinserimento (si veda Info-Service «Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – Un primo passo verso il reinserimento», n. 716.800).

Prescrizioni di controllo

La persona assicurata deve partecipare alla prima giornata informativa e ai seguenti colloqui di consulenza e di controllo conformemente alle prescrizioni dell'URC. Inoltre deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere per evitare o abbreviare la disoccupazione (si vedano domande 4 e 5).

Come si deve far valere il diritto all'indennità?

3

Per maggiori informazioni sulle casse di disoccupazione a disposizione consultare il sito www.lavoro.swiss (sotto Iscrizione e registrazione o indirizzi / contatti) o rivolgersi all'URC competente. La scelta della cassa è vincolante per tutta la durata del termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

Per far valere i propri diritti, la persona assicurata deve presentare alla cassa disoccupazione i seguenti documenti:

- la «Domanda d'indennità di disoccupazione»;
- i moduli «Attestato del datore di lavoro» concernenti gli ultimi 2 anni;
- ulteriori informazioni richieste dalla cassa di disoccupazione;
- il modulo «PD U1», se la persona assicurata proviene da uno Stato membro dell'EU/AELS.

I moduli relativi alla domanda sono reperibili sul sito www.lavoro.swiss (sotto eServices e moduli per l'indennità di disoccupazione) oppure presso l'organo d'esecuzione competente.

Alla fine di ogni mese, la persona assicurata deve presentare alla cassa di disoccupazione i seguenti documenti:

- il modulo «Indicazioni della persona assicurata» (IPA);
- ulteriori informazioni richieste dalla cassa di disoccupazione;

È ammesso esclusivamente l'utilizzo del modulo «Indicazioni della persona assicurata» rilasciato dall'Amministrazione federale o dall'URC o del relativo eService (si veda www.lavoro.swiss sotto eServices e moduli per l'indennità di disoccupazione). Il diritto all'indennità decade se non è fatto valere entro 3 mesi.

Quali sono gli obblighi da rispettare?

4

- La persona assicurata, nell'ambito del suo obbligo di collaborare, è tenuta a comunicare agli organi d'esecuzione competenti qualsiasi informazione che serve a valutare il diritto all'indennità, ossia in particolare qualsiasi mutamento in relazione al diritto all'indennità di disoccupazione (conseguimento di un guadagno intermedio, inizio di un'attività lucrativa indipendente, malattia, infortunio, nascita di un figlio, procedura AI ecc.). Essa deve inoltre consegnare agli organi d'esecuzione tutti i documenti necessari debitamente compilati entro i termini stabiliti. In assenza di tali informazioni, la cassa di disoccupazione non può calcolare correttamente e versare nei tempi l'indennità di disoccupazione che le spetta.
- Per adempiere al suo obbligo di ridurre il danno, la persona assicurata deve inoltre intraprendere tutto quanto è in suo potere per evitare o abbreviare la disoccupazione.

Ciò significa che deve sforzarsi di cercare lavoro già prima di essere disoccupata ed effettuare ricerche d'impiego in modo mirato, di regola secondo i metodi usuali di candidatura, se necessario anche al di fuori della propria professione. Le candidature che non rispondono a concrete offerte di lavoro (le candidature cosiddette spontanee) sono considerate soltanto in modo complementare. La persona assicurata deve inoltrare mensilmente la prova delle ricerche di lavoro all'URC. Essa deve accettare ogni occupazione considerata adeguata (si veda domanda 5).

- La persona assicurata deve annunciare il più rapidamente possibile all'URC competente e alla propria cassa di disoccupazione qualsiasi lavoro svolto durante il versamento dell'indennità di disoccupazione.
- Dichiarazioni mendaci o incomplete possono comportare la revoca della prestazione e una denuncia penale. Eventuali prestazioni illegittime devono essere rimborsate.

Quando un'occupazione è considerata adeguata?

5

Di norma la persona assicurata deve accettare senza indugio qualsiasi occupazione.

Non è considerato adeguato e, di conseguenza, è escluso dall'obbligo di essere accettato, un lavoro che, tra gli altri:

- non è conforme alle condizioni di lavoro usuali richieste per l'occupazione in questione;
- non tiene adeguatamente conto delle sue capacità e dell'attività precedentemente svolta (non si applica alle persone con meno di 30 anni);
- non è consono alla situazione personale (età, salute, situazione familiare);
- compromette considerevolmente il suo reinserimento nella professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;
- procura alla persona assicurata una remunerazione inferiore al 70 % del guadagno assicurato, a meno che non percepisca delle indennità compensative nell'ambito di un guadagno intermedio (si veda domanda 9).

A quanto ammonta l'indennità giornaliera?

6

Vengono versate settimanalmente 5 indennità giornaliere poiché l'AD indennizza solo i giorni feriali (da lunedì a venerdì). Il numero di giorni feriali cambia a seconda del mese¹ e, di conseguenza, varia anche l'indennità di disoccupazione mensile versata. L'importo dell'indennità di disoccupazione è stabilito in genere sulla base del salario soggetto ai contributi AVS conseguito in media nel corso degli ultimi 6 o – se si rivela più favorevole per la persona assicurata – 12 mesi che precedono la disoccupazione (= guadagno assicurato²).

1–2 Note in calce a pagina seguente

La persona assicurata riceve un'indennità di disoccupazione pari all'80 % del guadagno assicurato

- se ha obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni;
- se il guadagno assicurato non supera i 3797 franchi,
- se percepisce una rendita d'invalidità per un grado d'invalidità almeno del 40 %.

In tutti gli altri casi l'indennità ammonta al 70 % del guadagno assicurato.

Se ha figli a carico, la persona assicurata ha diritto di regola a un assegno per i figli e per la loro formazione. L'importo degli assegni è determinato in base alla legge cantonale sugli assegni familiari in vigore.

Dall'indennità giornaliera occorre detrarre i contributi alle assicurazioni sociali³ e l'imposta alla fonte per i cittadini stranieri assoggettati.

Indennità per assicurati esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione

In caso di esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione (si veda domanda 2, «Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione»), l'indennità giornaliera equivale all'80 % dell'importo forfettario che, a seconda della formazione e dell'età, ammonta a 153, 127, 102 o 40 franchi al giorno. Questi importi sono ridotti della metà se la persona assicurata è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione in seguito a formazione scolastica, riqualificazione, perfezionamento professionale o al termine del tirocinio, se ha meno di 25 anni e se non ha obblighi di mantenimento verso figli.

- 1 Il numero di giorni feriali in un mese varia da 20 a 23 per una media di 21,7 giorni.
- 2 In caso di considerevoli fluttuazioni del salario, il guadagno assicurato viene calcolato in base ad una media.
- 3 Contributi AVS/AI/IPG, all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e alla previdenza professionale. Lo scopo di queste detrazioni è quello di evitare lacune di contribuzione e di assicurazione. La cassa di disoccupazione fa il necessario al riguardo. Occorre sapere che i contributi alla LPP garantiscono una copertura assicurativa in caso di decesso e invalidità, ma non di vecchiaia. Informazioni più dettagliate sulla previdenza professionale si trovano nell'Info-Service «Previdenza professionale delle persone disoccupate» (n. 716.201).

Quante indennità giornaliera si possono percepire?

7

L'AD prevede una durata massima del diritto all'indennità di 2 anni (termine quadro per la riscossione delle prestazioni). Il giorno di riferimento che segna l'inizio del termine quadro è il primo giorno in cui la persona assicurata adempie tutti i presupposti del diritto all'indennità (si veda domanda 2).

Periodo di contribuzione (in mesi)	Età / Obbligo di mantenimento	Condizioni	Indennità giornaliera
Da 12 a 24	Fino a 25 anni senza obbligo di mantenimento		200
Da 12 a < 18	Da 25 anni		260 ¹⁾
Da 12 a < 18	Con obbligo di mantenimento		260 ¹⁾
Da 18 a 24	Da 25 anni		400 ¹⁾
Da 18 a 24	Con obbligo di mantenimento		400 ¹⁾
Da 22 a 24	Da 55 anni		520 ¹⁾
Da 22 a 24	Da 25 anni	Riscossione di una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 %.	520 ¹⁾
Da 22 a 24	Con obbligo di mantenimento	Riscossione di una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 %.	520 ¹⁾
Esonerato dall'obbligo di contribuzione			90/180 ²⁾

- 1) Queste categorie di assicurati hanno diritto a 120 indennità giornaliera in più se si sono ritrovate disoccupate nel corso degli ultimi 4 anni precedenti il raggiungimento dell'età di riferimento.
- 2) Le persone che a causa di riduzione o soppressione della rendita d'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità sono costrette ad accettare o aumentare un'attività lavorativa dipendente hanno diritto a un massimo di 180 indennità giornaliera.

Quando viene versata l'indennità di disoccupazione?

8

La cassa di disoccupazione versa di regola le indennità giornaliera di ogni mese nel corso del mese successivo e invia alla persona assicurata un conteggio scritto. Affinché le indennità giornaliera le vengano versate il più rapidamente possibile, la persona assicurata deve fare pervenire quanto prima i documenti necessari alla cassa (si veda domanda 3).

Cos'è il guadagno intermedio e come viene calcolata l'indennità di una persona che percepisce un guadagno intermedio?

9

È chiamato guadagno intermedio il reddito conseguito con un'attività dipendente o indipendente che risulta inferiore all'ammontare dell'indennità di disoccupazione. L'indennità giornaliera (indennità compensativa) ammonta per almeno 12 mesi all'80% o al 70% della differenza tra il guadagno assicurato e il guadagno intermedio (si veda domanda 6). Il guadagno intermedio ottenuto deve tuttavia corrispondere all'aliquota usuale per la professione e il luogo.

Conviene in ogni caso conseguire un guadagno intermedio. Infatti ciò consente di:

- migliorare il reddito, in quanto la somma del guadagno intermedio e dell'indennità compensativa versata dall'AD è sempre più elevata rispetto all'indennità di disoccupazione;
- continuare a fare esperienza e allacciare nuovi contatti. È inoltre più semplice trovare un nuovo impiego se si continua a lavorare;
- maturare nuovi periodi di contribuzione. Non si maturano nuovi periodi di contribuzione se il guadagno è conseguito nel quadro di una misura inerente al mercato del lavoro finanziata dall'AD.

Cosa sono i giorni di sospensione?

10

Se la persona assicurata viene meno ai suoi obblighi, il suo diritto all'indennità viene sospeso temporaneamente. Di conseguenza, per un determinato periodo, non riceverà le indennità giornaliere.

Tale situazione si presenta in particolare quando la persona:

- si ritrova disoccupata per propria colpa;
- non fa il possibile per trovare un'occupazione adeguata;
- non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni dell'URC, in particolare non accetta un lavoro adeguato che le viene proposto, non si presenta a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o lo interrompe senza un motivo valido, ne compromette lo svolgimento o lo impedisce;
- fornisce dichiarazioni non veritiere o incomplete, oppure viola in altro modo l'obbligo di informare o di annunciare;
- ottiene o tenta di ottenere indebitamente l'indennità di disoccupazione.

La durata di una sospensione può estendersi da 1 a 60 giorni a seconda della colpa. Contano come giorni di sospensione effettuati soltanto quelli durante i quali la persona assicurata soddisfa i presupposti del diritto all'indennità (si veda domanda 2). In caso di recidiva, la durata della sospensione è prolungata di conseguenza.

Cosa sono i giorni di attesa?

11

Le indennità giornalieri vengono versate soltanto al termine di un periodo di attesa (periodo paragonabile a una franchigia). Contano come giorni di attesa soltanto quelli durante i quali la persona assicurata soddisfa i presupposti del diritto all'indennità (si veda domanda 2).

Il diritto all'indennità inizia in linea di principio dopo un periodo di attesa generale di 5 giorni di disoccupazione controllata.

Reddito annuo (in CHF; valido anche per gli importi forfetari)	Condizioni	Periodo di attesa
Fino a 36'000	Indipendentemente dall'obbligo di mantenimento	0
36'001 – 60'000	Con obbligo di mantenimento	0
da 60'001	Con obbligo di mantenimento	5
36'001 – 60'000	Senza obbligo di mantenimento	5
60'001 – 90'000	Senza obbligo di mantenimento	10
90'001 – 125'000	Senza obbligo di mantenimento	15
da 125'001	Senza obbligo di mantenimento	20

In alcuni casi, oltre al periodo di attesa generale, la persona assicurata deve osservare un periodo di attesa supplementare (cosiddetto periodo di attesa speciale) di:

- un giorno se, prima di diventare disoccupata, ha esercitato un'attività stagionale o un'attività nell'ambito di una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o assunzioni di durata limitata;
- 5 giorni se è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione esclusivamente in seguito a malattia prolungata, maternità, infortunio, invalidità o decesso del coniuge, separazione, divorzio, soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo, o in seguito al rientro in Svizzera dopo un soggiorno di lavoro all'estero (si veda la domanda 2 «Esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione»);
- 120 giorni se è esonerata dall'adempimento del periodo di contribuzione in seguito a formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento professionale.

Cosa sono i giorni senza obbligo di controllo?

12

Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata la persona assicurata può godere di 5 giorni (una settimana) «esenti dall'obbligo di controllo». In questi giorni non è tenuta a presentarsi al controllo, a cercare un lavoro o a essere idonea al collocamento.

Essa può anche accantonare questi 5 giorni di esenzione dal controllo in modo da poter disporre, ad esempio, di 10 giorni (2 settimane) esenti dall'obbligo del controllo al termine di 120 giorni di disoccupazione controllata.

La persona assicurata può prendere i giorni esenti dall'obbligo di controllo a cui ha diritto, di regola in settimane intere, e deve annunciarlo all'URC con 2 settimane di anticipo.

I giorni esenti dall'obbligo di controllo di cui la persona assicurata non ha potuto usufruire prima della fine del termine quadro per la riscossione delle prestazioni non possono essere trasferiti in un ulteriore termine quadro. Non è nemmeno possibile, in caso di cambiamento di termine quadro o di assunzione di un impiego, ottenere il pagamento in contanti dei rimanenti giorni esenti dall'obbligo di controllo.

A quali prestazioni si ha diritto se non si possono soddisfare le prescrizioni di controllo in seguito a malattia, infortunio o gravidanza?

13

Una malattia, un infortunio o un congedo parentale devono essere comunicati all'URC entro 1 settimana, presentando un certificato medico dal quarto giorno di assenza.

Un infortunio va inoltre notificato alla cassa di disoccupazione e, se la persona assicurata partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, anche all'organizzatore del provvedimento. In caso d'infortunio la persona assicurata è ancora indennizzata dall'AD per 3 giorni (incluso il giorno dell'infortunio). Dopodiché riceve le indennità giornaliere dalla Suva (si veda allegato B3).

La persona assicurata impossibilitata a lavorare per malattia o congedo parentale ha diritto all'indennità di disoccupazione soltanto per i primi 30 giorni di incapacità lavorativa. Il numero di indennità giornaliere per malattia è limitato a 44 entro il termine quadro per la riscossione delle prestazioni (si veda allegato A).

A quali prestazioni si ha diritto durante un congedo di maternità, dell'altro genitore (congedo di paternità) o di assistenza?

14

Un congedo di maternità, dell'altro genitore (congedo di paternità) o di assistenza va annunciato il prima possibile all'URC competente.

In caso di congedo di maternità, dell'altro genitore o di assistenza non sussiste alcun diritto a un'indennità di disoccupazione, come pure non sussiste alcun obbligo verso l'assicurazione contro la disoccupazione.

Le indennità in caso di un congedo di maternità, dell'altro genitore o di assistenza sono regolamentate dalla Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Per maggiori informazioni rivolgersi alla cassa di compensazione AVS competente (si vedano anche le pubblicazioni del centro d'informazione AVS/AI, pag. 23).

A quali prestazioni si ha diritto se si deve prestare servizio militare, servizio civile o di protezione civile?

15

Durante il servizio militare svizzero oppure il servizio civile (di non oltre 30 giorni) o di protezione civile svizzero, la persona assicurata ha diritto a un'indennità per perdita di guadagno. Tuttavia, se durante la disoccupazione l'indennità per perdita di guadagno è inferiore all'indennità di disoccupazione, la cassa di disoccupazione versa la differenza.

Questa disposizione non viene però applicata né a coloro che svolgono la scuola reclute e i servizi d'avanzamento, né alle prestazioni analoghe svolte per un altro Stato.

Si può andare a cercare lavoro all'estero?

16

Per maggiori informazioni in merito consultare il sito www.lavoro.swiss (sotto Ricerca di un impiego nell'UE/AELS) oppure rivolgersi all'URC competente e consultare l'Info-Service «Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero», n. 716.204.

Come si possono contestare le istruzioni o le decisioni degli organi d'esecuzione?

17

Ogni decisione contiene l'indicazione dei rimedi giuridici da attuare in caso di disaccordo con la decisione. La procedura di opposizione è di regola gratuita.

I conteggi delle indennità giornaliere non possono essere impugnati direttamente. Nel caso la persona non sia d'accordo con il conteggio delle indennità giornaliere, essa deve richiedere per iscritto, entro 90 giorni dalla ricezione del conteggio, una decisione suscettibile di impugnazione. Occorre indicare su quale punto non si è d'accordo.

Prima di inoltrare un'opposizione scritta, raccomandiamo in ogni caso di cercare dapprima il dialogo con l'autorità che ha emanato la decisione.

ALLEGATO A

ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE E ASSICURAZIONE MALATTIE

Esistono, per quanto riguarda il rischio malattia, assicurazioni obbligatorie e facoltative?

A1

Vi sono varie assicurazioni: l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (assicurazione di base) secondo la legge sull'assicurazione malattie (LAMal), le assicurazioni complementari facoltative secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA) e le assicurazioni facoltative di indennità giornaliera secondo la LAMal o secondo la LCA. Per principio tutte le persone che risiedono in Svizzera devono assicurarsi per le cure medico-sanitarie secondo la LAMal. La conclusione di un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia (compensazione finanziaria in caso di incapacità lavorativa) conformemente alla LAMal o alla LCA è invece facoltativa.

L'assicurazione individuale di indennità giornaliera per malattia può essere adattata a una situazione di disoccupazione?

A2

Sì. Alla domanda 13 si trovano informazioni relative al numero massimo di indennità giornaliere in caso di malattia o congedo parentale durante la disoccupazione. In seguito la persona assicurata non percepirà più indennità di disoccupazione. Tuttavia, vi è la possibilità di concludere un'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera per malattia (si veda domanda A5).

La persona disoccupata ha il diritto, mediante un opportuno adeguamento dei premi, di trasformare la propria assicurazione esistente in un'assicurazione le cui prestazioni iniziano dal 31° giorno, mantenendo la stessa indennità giornaliera che si riceveva in precedenza e senza che venga preso in considerazione lo stato di salute al momento della modifica.

Come procedere se il precedente datore di lavoro aveva concluso un'assicurazione collettiva di indennità giornaliera per malattia?

A3

La persona assicurata ha il diritto di stipulare un'assicurazione individuale. Si consiglia di annunciarsi in ogni caso alla precedente assicurazione collettiva. Per principio, l'assicuratore ha il dovere di comunicare per iscritto alla persona assicurata il suo diritto di trasferimento e quest'ultima può esercitarlo entro i 3 mesi successivi alla comunicazione.

Fintanto che nell'assicurazione individuale la persona assicurata non vengono assicurate prestazioni più elevate, non possono essere formulate nuove riserve e deve essere mantenuta l'età d'entrata determinante nel contratto collettivo.

Come procedere se l'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia era stata stipulata presso una cassa malati di un'azienda o di un'associazione professionale?

A4

Le casse malati delle aziende o delle associazioni professionali possono limitare la loro attività all'assicurazione di indennità giornaliera per malattia delle persone che lavorano nella rispettiva azienda o associazione professionale. Se le persone disoccupate non hanno la possibilità di continuare a essere assicurate presso tale cassa, quest'ultima deve informarle per iscritto in merito al diritto di cambiare liberamente assicurazione. Tale diritto deve essere esercitato entro 3 mesi dalla ricezione della comunicazione. La nuova assicurazione, nella misura in cui la persona assicurata rientra nel suo campo di attività territoriale, deve accettare di fornirle una copertura assicurativa uguale senza formulare nuove riserve.

Come procedere se si intende concludere un'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera per malattia?

A5

La persona assicurata deve cercare di concludere tempestivamente un'assicurazione (facoltativa) di indennità giornaliera che prevede il versamento delle prestazioni a partire dal 31° giorno e un'indennità corrispondente all'importo dell'indennità di disoccupazione. Va comunque rilevato che i premi possono essere elevati.

In caso di assicurazione secondo la LCA, tuttavia, la compagnia non ha alcun obbligo di affiliazione, a meno che un diritto di trasferimento sia sancito da un contratto collettivo.

Informazioni supplementari possono essere ottenute presso gli organi d'esecuzione e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP, www.bag.admin.ch).

ALLEGATO B

ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE E ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

Si è ancora assicurati contro gli infortuni dopo aver perso il lavoro?

B1

La persona è assicurata contro gli infortuni non professionali al massimo per 31 giorni dopo il termine del diritto almeno al semisalario.

Durante il periodo in cui percepisce le indennità di disoccupazione e durante i giorni di attesa o di sospensione, la persona è obbligatoriamente assicurata presso la Suva. La copertura assicurativa è mantenuta anche durante la ricerca di un impiego in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS. La cassa di disoccupazione deduce dall'indennità di disoccupazione la quota del premio a carico della persona assicurata e versa quindi l'intero premio alla Suva.

Finché la decisione relativa all'indennità di disoccupazione non è stata presa, non sussiste ancora una copertura assicurativa da parte della Suva. Per evitare lacune nell'assicurazione, raccomandiamo di stipulare un'assicurazione mediante convenzione presso l'assicurazione contro gli infortuni del precedente datore di lavoro. La stipula deve avvenire prima della fine dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali (entro 31 giorni a partire dal giorno dopo il termine del diritto almeno al semisalario) e determina un prolungamento della copertura assicurativa esistente (assicurazione contro gli infortuni non professionali) di 6 mesi.

Siccome è obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni durante il periodo di riscossione dell'indennità di disoccupazione, la persona può, per tale lasso di tempo, sospendere la copertura degli infortuni dell'assicurazione malattie obbligatoria. A tale scopo, essa deve fornire a quest'ultima la prova che ha diritto all'indennità di disoccupazione e che, di conseguenza, è completamente coperto in caso di infortunio. I premi dell'assicurazione malattie obbligatoria verranno quindi ridotti. Le persone che prima di percepire le indennità di disoccupazione erano occupate ed erano quindi assicurate contro gli infortuni dal loro datore di lavoro hanno, nella maggior parte dei casi, già usufruito di tale possibilità di risparmio.

La persona assicurata che non ha più diritto all'indennità di disoccupazione e non trova un nuovo lavoro o non stipula un'assicurazione mediante convenzione ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (si veda domanda B2) deve annunciarlo entro 31 giorni all'assicurazione malattie obbligatoria. La cassa di disoccupazione menziona questo obbligo in ogni conteggio inviato alla persona assicurata. La copertura assicurativa contro gli infortuni dell'assicurazione malattie obbligatoria viene riattivata con un aumento corrispondente dei premi.

Che cos'è un'assicurazione mediante convenzione?

B2

La copertura degli infortuni da parte della Suva scade dopo 31 giorni dal termine del diritto all'indennità di disoccupazione (si veda domanda B1). Tuttavia la Suva offre alle persone assicurate la possibilità di prolungarla di 6 mesi al massimo, mediante una convenzione particolare, conclusa prima della scadenza dei 31 giorni summenzionati e dietro pagamento dei premi corrispondenti. L'assicurazione mediante convenzione dell'assicurazione contro gli infortuni ha il vantaggio di offrire una copertura molto più ampia rispetto a quella che sarebbe garantita riattivando la copertura assicurativa contro gli infortuni dell'assicurazione malattie obbligatoria. L'assicurazione contro gli infortuni copre i costi delle cure senza franchigia e senza aliquota percentuale e versa le indennità giornaliere, le rendite di invalidità, le rendite per superstiti e altre indennità. L'assicurazione mediante convenzione dell'assicurazione contro gli infortuni copre il soggiorno in ospedale nel reparto comune.

Come procedere in caso di infortunio durante la disoccupazione?

B3

La persona assicurata deve annunciare tempestivamente l'infortunio alla sua cassa di disoccupazione. Deve inoltre informarne l'URC e, se partecipa a un provvedimento del mercato del lavoro, è tenuto a informare anche l'organizzatore di tale provvedimento.

Se al momento dell'infortunio essa consegue un guadagno intermedio e se tale infortunio capita in un giorno lavorativo, occorre rimandare all'assicurazione contro gli infortuni del datore di lavoro (l'articolo 130 capoverso 4 OAINF; RS 832.202). L'indennità giornaliera non corrisponde pertanto al guadagno intermedio effettivamente assicurato presso l'assicuratore, bensì all'indennità di disoccupazione (più elevata) che spetta alla persona assicurata senza tener conto del guadagno intermedio.

Informazioni supplementari possono essere ottenute presso gli organi d'esecuzione nonché presso la Suva (www.suva.ch) e nei relativi opuscoli (si veda pag. 23).

Altri Info-Service e opuscoli

- **Info-Service:**

- Previdenza professionale delle persone disoccupate (n. 716.201)
- Prestazioni in caso di ricerca di lavoro all'estero (Stato membro dell'UE o dell'AELS) (n. 716.204)
- Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro – Un primo passo verso il reinserimento (n. 716.800)

- **Opuscoli del Centro d'informazione AVS/AI:**

- Opuscolo «Indennità di maternità» 6.02
- Opuscolo «Indennità per l'altro genitore» 6.04
- Opuscolo «Indennità di assistenza» 6.10

- **Opuscoli della Suva:**

- Disoccupazione e infortunio. L'ABC dell'assicurazione (n. 2729.i)
- Infortunio – cosa fare? (n. 2477.i)

Portale

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.lavoro.swiss.

Siti Internet

- www.seco.admin.ch
- www.bsv.admin.ch
- www.bag.admin.ch
- www.suva.ch

Info-Service

Pubblicato dalla

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Direzione del lavoro, Mercato del lavoro /
Assicurazione contro la disoccupazione

716.200.i 07.2024 5'000 860556531